



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto: immigrazione -
espulsione

Composta da

Maria Acierno

- Presidente -

Clotilde Parise

- Consigliere -

R.G.N. 26092/2022

Marco Marulli

- Consigliere -

Cron.

Alberto Pazzi

- Consigliere -

CC – 13/10/2023

Paolo Catalozzi

- Consigliere Rel. -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26092/2022 R.G. proposto da

██████████, rappresentato e difeso dall'avv. ██████████, con

domicilio eletto presso il suo studio, sito in ██████████

██████████

- *ricorrente* -

contro

Ministero dell'Interno

- *intimato* -

Prefettura di Ragusa – Ufficio Territoriale di Governo

- *intimato* -

avverso l'ordinanza del Giudice di Pace di Ragusa, depositata il 22 settembre 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2023 dal Consigliere Paolo Catalozzi e, riconvocatosi il Collegio nella medesima composizione, del 6 dicembre 2023;

RILEVATO CHE:



- [REDACTED] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice di Pace di Ragusa, depositata il 22 settembre 2022, di reiezione del suo ricorso per l'annullamento del provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato italiano emesso dal Prefetto di Ragusa, con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica;

- il ricorso è affidato a due motivi;

- il Ministero dell'Interno e la Prefettura – U.T.G. di Ragusa non spiegano alcuna attività difensiva;

CONSIDERATO CHE:

- con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 19, secondo comma, lett. d-bis, t.u. imm., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, nella parte in cui il Giudice di Pace ha omesso di valutare la situazione ostativa al rimpatrio, consistente nella presenza di altri familiari in Italia richiedenti asilo;

- con il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul motivo di ricorso di violazione del principio di *non-refoulement* previsto dagli artt. 19 t.u. imm. e 33 Convenzione di Ginevra;

- i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili;

- il Giudice di Pace ha ritenuto che non ricorressero circostanze ostative al rimpatrio in ragione dell'insussistenza del dedotto rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani in caso di rimpatrio e che non fossero presenti i presupposti di cui all'art. 31 t.u. imm.;

- le doglianze si fondano, essenzialmente, sulla mancata considerazione del fatto che altri suoi familiari (il padre e il fratello) sarebbero presenti nel territorio italiano, richiedenti asilo ed entrati con lui illegalmente;

- orbene, si osserva che non vi è evidenza dell'avvenuta allegazione di tale circostanza dinanzi al giudice di merito e, comunque, la stessa non risulta concludente, atteso che la presenza di familiari dello straniero



nel territorio nazionale non costituisce, di per sé, una situazione ostativa al rimpatrio ai sensi dell'invocato art. 19 t.u. imm.;

- per le suindicate considerazioni, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile;

- nulla va disposto in tema di spese processuali in assenza di attività defensionale della parte vittoriosa

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 13 ottobre – 6 dicembre 2023.

La Presidente

